

## Allegato 1

### **CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI VERBANIA E L'ASSOCIAZIONE ..... PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA, SALVAMENTO E ASSISTENZA BAGNANTI PRESSO LA SPIAGGIA BUON RIMEDIO E LA SPIAGGIA IN LOCALITA' TRE PONTI (CODICE DEL TERZO SETTORE artt. 55 e 56 D.LGS 3 LUGLIO 2017, N. 117 E SMI)**

**tra**

il Comune di Verbania - - rappresentato dal Dirigente- che interviene nel presente atto in nome e per conto e nell'esclusivo interesse del Comune di Verbania, ai sensi dell'art. 107 del Dlgs n. 267/2000,(in seguito "Comune")

**e**

..... nato a ..... e residente in ..... via ..... (C.F.....), in qualità di legale rappresentante dell'Associazione .....(in seguito "Associazione") con sede in Via..... C.F./P.IVA .....

#### **Premesso che:**

- l'art. 118, quarto comma, della Costituzione prevede che “Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”;
- il Testo Unico sugli Enti Locali (d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 3, quinto comma) prevede che “i Comuni e le Province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali”;
- il Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e ss.mm.ii, cd “Codice del Terzo Settore”, all'art. 2, riconosce “il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo” e che “ne è promosso lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia, e ne è favorito l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali”;
- il Codice del Terzo settore definisce “volontario” la persona che per libera scelta svolge attività in favore della comunità e del bene comune, “mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione” (articolo 17 del d.lgs. 117/2017);
- l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario;
- l'organizzazione di appartenenza può rimborsare al volontario soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalla stessa organizzazione;
- la qualità di volontario risulta incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo, nonché con ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte;

Tutto ciò premesso:

**si conviene e si stipula quanto segue:**

**Art. 1 - Premesse**

Le premesse e gli allegati fanno parte integrante della presente convenzione.

**Art. 2 - Oggetto**

La presente Convenzione è finalizzata all'attuazione e allo svolgimento delle attività di sorveglianza, salvamento e assistenza bagnanti presso la spiaggia Buon Rimedio e la spiaggia in località Tre Ponti (site lungo la Via Troubetzkoy e meglio identificate rispettivamente al Catasto Terreni, Foglio 59 fronte mappali 576, 212,215 e Catasto Terreni Foglio 57 ai mappali 115,114, Foglio 58 ai mappali 135,134, come da planimetrie allegate). L'Associazione, come sopra costituita, s'impegna ad assumere la gestione e l'organizzazione delle attività di sorveglianza, salvamento e assistenza bagnanti come di seguito indicato:

**a) SORVEGLIANZA**

- diretta a prevenire, evitare e ridurre il verificarsi di incidenti in acqua e a terra al fine di garantire in modo completo la sicurezza dei bagnanti e dei frequentatori delle spiagge;
- a causa della perdurante complessa situazione legata all'emergenza Covid-19, il servizio di sorveglianza balneare dovrà assumere anche carattere di vigilanza su tutte le misure anti-Covid, quali ad esempio il controllo delle misure di distanziamento sociale;

**b) SERVIZIO DI SALVAMENTO E ASSISTENZA BAGNANTI**

l'Associazione deve provvedere:

- a garantire il servizio dalle ore 9.00, alle ore 17.30, sette giorni su sette;
- a fornire le attrezzature come indicato al successivo art. 3 e provvedere alla relativa manutenzione;
- acquisire le eventuali autorizzazioni necessarie per l'installazione delle strutture occorrenti per lo svolgimento delle attività;

Ai sensi dell'art. 7 del Decreto della Presidente della Giunta Regionale 28 luglio 2009, n. 10/R (Regolamento regionale recante: "Disciplina dell'attività balneare sui laghi e lungo i corsi d'acqua piemontesi (Legge regionale 17 gennaio 2008, n. 2, articolo 18) il servizio di salvataggio deve essere assicurato mediante assistente bagnante avente idoneo brevetto rilasciato dalla Società nazionale di salvamento o dalla Federazione italiana nuoto (sezione salvamento) o da società o federazione legalmente riconosciuta.

L'Associazione dovrà provvedere alla pulizia giornaliera e alla manutenzione in stato di decoro delle spiagge, delle aree di accesso e ascensori.

L'Associazione dovrà inoltre provvedere alla cartellonistica di sicurezza.

Alla presente convenzione è allegato il progetto stagionale delle attività proposte da realizzare corredato dal piano economico di spesa presentato in fase di selezione.

**Art. 3 – Dotazione delle postazioni di salvamento e compiti dell'assistente bagnante.**

Ai sensi dell'art. 8 del Decreto della Presidente della Giunta Regionale 28 luglio 2009, n. 10/R (Regolamento regionale recante: "Disciplina dell'attività balneare sui laghi e lungo i corsi d'acqua piemontesi (Legge regionale 17 gennaio 2008, n. 2, articolo 18)", ogni postazione di salvamento dovrà essere dotata, come minimo di:

- a) moscone o altro idoneo battello colorato in rosso recante la scritta "Salvataggio" (completo di scalmiere, remi ed ancora e munito di salvagente anulare con sagola galleggiante lunga almeno 25 metri - o attrezzatura equipollente – integrato, se del caso, da salvagente omologato tipo bay-watch con metri 2 di sagola);
- b) materiale di primo soccorso composto da: n. tre bombolette individuali di ossigeno da un litro o una bomboletta da cinque litri, dotate di riduttore di pressione, pallone "ambu" o altro apparecchio per la respirazione artificiale riconosciuta equipollente dalle competenti autorità

sanitarie, una cannula per la respirazione artificiale, mascherine per la respirazione bocca a bocca, apribocca a vite;

c) una serie di bandiere di segnalazione bianca, rossa e gialla, di fischietto, maschera, pinne, e binocolo.

**L'assistente bagnante è tenuto a:**

a) indossare apposita tenuta (maglietta di colore rosso) indicante la qualifica (scritta "salvataggio");

b) stazionare nella postazione di salvataggio durante l'orario di attivazione del servizio di salvamento, pronto ad entrare in acqua con il battello di salvataggio. E' consentito l'abbandono temporaneo della postazione tra le ore 13.00 e le ore 14.00 previa esposizione della bandiera rossa;

c) entrare in acqua con il battello di salvataggio ogni volta che le condizioni meteo, lo stato delle acque o l'affluenza dei bagnanti lo rendano opportuno.

In nessun caso l'assistente bagnante può essere distolto dal servizio per essere adibito ad altre mansioni.

d) In prossimità della battigia deve essere posizionato almeno numero un salvagente anulare con sagola galleggiante di 25 metri.

Resta inteso che i materiali acquistati e le attrezzature resteranno di proprietà comunale.

#### **Art. 4 – Durata**

La durata della convenzione è stabilita per il periodo della stagione balneare dal 15 giugno a 15 settembre, fatto salvo:

- la conclusione dei lavori di riqualificazione ed accessibilità alle spiagge in oggetto nei termini sopra indicati;

- eventuali disposizioni comunali che anticipino o posticipino entro un massimo di 45 giorni ulteriori rispetto al periodo indicato (art. 2 del Decreto della Presidente della Giunta Regionale 28 luglio 2009, n. 10/R);

Il Comune si riserva, alla scadenza del contratto di disporre il rinnovo per la prossima stagione balneare a fronte di motivazioni legate ai risultati conseguiti. L'eventuale rinnovo sarà disposto con atto espresso e motivato.

#### **Art. 5 – Rimborso spese e modalità di liquidazione**

Il Comune eroga all'Associazione un importo complessivo massimo di € 7.000,00 per la stagione 2021, a solo titolo di rimborso spese.

Sono ammissibili le spese di diretta imputazione allo svolgimento dell'iniziativa che, in fase di rendicontazione, dovranno risultare effettivamente sostenute, regolarmente documentate e pagate in tempi immediatamente precedenti o comunque susseguenti alla data di svolgimento dell'iniziativa.

#### **Sono riconosciute ammissibili quali spese dirette di svolgimento:**

- spese di investimento relative all'acquisto o noleggio di attrezzature, mezzi ed equipaggiamenti per lo svolgimento delle attività (non sono ammessi gli acquisti di mezzi e attrezzature usati);

- spese per manutenzione mezzi e attrezzature;

Per quanto concerne gli interventi di manutenzione dei mezzi e delle attrezzature, nella fattura che sarà presentata a rendiconto dovrà essere specificato nel dettaglio il tipo di intervento e la descrizione dei mezzi interessati, nonché la dicitura "lavori eseguiti a regola d'arte";

- assicurazione dei volontari relativamente al periodo di attività convenzionata secondo le normative vigenti in materia (polizza assicurativa volontari art. 18 comma 3 del d.lgs. 117/2017);
- materiali di consumo per cancelleria, ufficio, spese postali, etc;
- carburante mezzi, nei limiti degli interventi di effettiva assistenza o salvataggio;
- le spese di promozione dell'iniziativa (inserzioni, manifesti, stampa, video, ecc.);
- altre spese, di diretta imputazione allo svolgimento dell'iniziativa, da dettagliare sono oggetto di approvazione preventiva da parte degli uffici, nei limiti dell'importo complessivo messo a disposizione.

Non sono ammissibili le spese di rappresentanza e di mera liberalità di qualunque genere.

Le spese generali di funzionamento (costi indiretti) non esclusivamente riconducibili alle attività (quali per esempio, telefonia, segreteria, reintegro materiali di consumo) sono rimborsabili nei limiti della quota parte imputabile direttamente alla attività attraverso un metodo proporzionale, corretto e documentabile. Tali costi non potranno eccedere il 5% del spese complessive rendicontate.

Il costo del personale dipendente eventualmente impiegato è a totale carico dell'Associazione.

L'attività dei volontari che prenderanno parte alle iniziative o progetti non potrà essere retribuita in alcun modo nemmeno dall'Associazione e ai singoli volontari potranno essere rimborsate, da parte dell'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione.

Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario (art. 17, comma 3 del Codice del Terzo settore).

**L'erogazione dell'importo assegnato avverrà secondo le seguenti modalità:**

Acconto fino ad un massimo del 70% alla presentazione delle spese presunte sulla base del piano economico presentato in fase di procedura di selezione.

Al termine della stagione, l'erogazione del saldo del 30% avverrà a seguito di specifica e documentata richiesta, corredata dalla presentazione delle attività effettuate nella stagione di riferimento, a firma del legale rappresentante dall'Associazione, comprendente: relazione consuntiva, corredata da indicatori idonei alla verifica dell'attività svolta (rassegna stampa, locandine, manifesti e altro materiale promo-pubblicitario, collaborazioni e partnership attuate), rendiconto economico dettagliato con voci in entrata e uscita, corredato da documenti contabili giustificativi per le entrate e fatture quietanziate per le spese o documenti contabili di valore probatorio equivalente.

Inoltre ai fini dell'erogazione del saldo finale l'Associazione dovrà anche produrre una relazione dell'attività svolta, comprensiva di un'autovalutazione dei risultati conseguiti. Qualora l'Associazione non presentasse una rendicontazione delle spese sostenute pari o superiore all'importo assegnato, il Comune provvederà a ridurre la cifra da erogare per il rimborso spese e qualora le somme anticipate dall'Amministrazione Comunale fossero superiori a quanto speso dall'Associazione, ovvero le spese rendicontate non fossero coerenti con le attività di cui alla presente convenzione,

l'Associazione si impegna a restituire entro 30 giorni dalla richiesta le somme erogate in più ovvero le somme non accettate in sede di verifica amministrativo-contabile.

Il Comune non concederà altri eventuali benefici che comportino una ulteriore spesa per l'Amministrazione Comunale.

Per valorizzare e sostenere le attività il Comune s'impegna a:

- fornire attrezzatura e strumentazione in dotazione all'Ente utile alla realizzazione delle iniziative, previa regolare richiesta da inoltrare all'ufficio competente e previa disponibilità degli stessi. Il ritiro, la riconsegna e la gestione di eventuale strumentazione o attrezzatura concessa sarà a completo carico dell'Associazione assegnataria, secondo le modalità di volta in volta concordate con gli Uffici di competenza.

#### **Art. 6 - Obblighi dell'associazione – Inadempimento**

L'Associazione si impegna svolgere le attività con continuità delle azioni oggetto del rapporto collaborativo, mettendo a disposizione il personale volontario, le attrezzature e i mezzi in dotazione, sia di proprietà dell'Associazione stessa che ad essa affidate. L'Associazione comunica preventivamente al Comune per iscritto, in caso di urgenza anche tramite PEC, qualsiasi variazione alle azioni comprese nel programma concordato. Ove, peraltro, l'Associazione si trovasse per particolari motivi nell'impossibilità di effettuare la suddetta comunicazione preventiva potrà comunque assumere le iniziative necessarie a garantire una maggiore efficienza ed efficacia dell'attività, fermo restando l'obbligo di darne notizia senza ritardo all'ufficio comunale preposto. L'Associazione ha comunque l'obbligo:

1. di svolgere il servizio affidato nel rispetto dei diritti e della dignità degli utenti, assumendo un comportamento improntato alla massima correttezza, imparzialità e cortesia e operando con senso di responsabilità, nella piena coscienza delle finalità e delle conseguenze delle proprie azioni in modo da riscuotere la stima, la fiducia e il rispetto della collettività, la cui collaborazione deve ritenersi essenziale per un migliore esercizio dei compiti affidati;
  2. di astenersi da comportamenti o atteggiamenti che arrechino pregiudizio al decoro dell'Ente;
  3. di tenere in efficienza e di non distogliere dalla prevista utilizzazione i mezzi, i macchinari e le attrezzature nella propria disponibilità per le finalità di cui alla presente convenzione;
  4. di segnalare immediatamente all'Amministrazione comunale eventuali danneggiamenti, deterioramenti, sottrazioni dei beni di proprietà comunale affidati, specificando le circostanze del fatto;
  5. di esporre, sui mezzi utilizzati per le attività convenzionate, contrassegno mobile recante la scritta "Salvataggio Comune di Verbania" o altra equivalente e di rimuovere ovvero occultare tale dicitura ogni qualvolta i mezzi siano utilizzati per finalità diverse.
- Le inadempienze a qualunque obbligo derivante dalla presente convenzione saranno formalmente contestate. Eventuali violazioni ritenute gravi alle prescrizioni contenute nella presente convenzione determinano, previa contestazione, degli addebiti:

- l'avvio della procedura per il recupero dell'acconto già erogato;
- lo scioglimento anticipato della convenzione in danno del soggetto inadempiente secondo quanto stabilito dal successivo art. 11.

## **Art. 7 - Responsabilità / Coperture assicurative**

L'Associazione esonera espressamente il Comune da ogni responsabilità diretta o indiretta per danni che dovessero derivare ad essa medesima e/o a terzi in conseguenza delle attività di cui alla presente convenzione, ivi compreso l'uso proprio o improprio di beni mobili o immobili del Comune, ricevuti in consegna o comunque utilizzati per l'organizzazione delle attività.

L'Associazione esonera altresì il Comune da qualsiasi responsabilità per tutti gli eventuali rapporti di natura contrattuale che l'Associazione stessa dovesse instaurare per quanto previsto in convenzione.

L'Associazione, con effetto dalla data di decorrenza della presente convenzione, si obbliga a stipulare con primario Assicuratore e a mantenere in vigore, per tutta la durata del presente contratto (e eventuali rinnovi) un'adeguata copertura assicurativa contro i rischi di:

- **Responsabilità Civile verso Terzi (RCT):** per danni arrecati a terzi (tra i quali il Comune di Verbania) in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione alle attività oggetto della presente convenzione, comprese tutte le operazioni ed attività necessarie, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.

- **Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO):** per infortuni sofferti da prestatori di lavoro subordinati e parasubordinati addetti all'attività svolta ed oggetto della convenzione e, comunque, di tutti coloro dei quali l'Associazione si avvalga e per i quali la normativa vigente ponga a carico dell'Associazione l'iscrizione all'INAIL, comprese tutte le operazioni ed attività necessarie, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.

A norma dell'articolo 18 del Codice del Terzo settore, l'Associazione deve stipulare una **polizza per assicurare i propri volontari da infortuni e malattie**, connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato.

Gli oneri della suddetta polizza per il periodo di durata della presente convenzione sono interamente a carico del Comune (art. 18 comma 3 del d.lgs. 117/2017), che provvederà al rimborso del premio se e nella misura in cui sarà comunicato.

L'operatività o meno delle polizze assicurative non libera il contraente dalle proprie responsabilità, avendo esse solo lo scopo di ulteriore garanzia.

Copie delle polizze dovranno essere consegnata all'Ufficio Demanio idrico lacuale del Comune di Verbania;

## **Art. 8 – Statuto e Atto Costitutivo dell'Associazione**

Lo Statuto dell'Associazione, in cui sono fissati gli scopi e i principi reggenti la relativa attività, è interamente richiamato dal presente atto e, pertanto, ogni sua modificazione dovrà essere tempestivamente comunicata all'Amministrazione Comunale.

## **Art. 9 – Accertamenti e controlli sull'attività**

Al Comune di Verbania, per il tramite del personale dei propri uffici, è riservata ampia facoltà di controllo sull'attività svolta dall'Associazione rispetto alle attività esercitate.

In ciascuna delle spiagge sorvegliate dovrà essere presente il foglio di servizio, nel quale saranno riportati, per ogni attività svolta, i nominativi degli assistenti impiegati, l'orario di inizio e fine servizio nonché le firme leggibili

## **Art. 10 – Personale dell'Associazione e rapporti di lavoro**

Il personale che collabora con l'Associazione risponderà per fatti illeciti, e per effetto della presente convenzione, non si instaurerà alcun tipo di rapporto di lavoro tra i dipendenti stessi e l'Amministrazione Comunale.

Il Comune di Verbania non assume alcuna responsabilità per quanto attiene ai rapporti di lavoro fra la l'Associazione ed i suoi dipendenti o prestatori d'opera.

L'Associazione è responsabile dell'osservanza di tutte le norme in vigore sulla disciplina e tutela dei lavoratori dipendenti e dei prestatori d'opera.

### **Art. 11- Risoluzione**

Ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile (clausola risolutiva espressa), il Comune ha facoltà di risolvere la presente convenzione per gravi violazioni o inadempimento delle obbligazioni assunte dall'Associazione, a solo titolo esemplificativo, in caso di:

- mancato o inadeguato svolgimento delle attività oggetto di convenzione o introduzione di rilevanti e non concordate modifiche;
- gravi e ripetute inottemperanze alle disposizioni pattuite in convenzione;
- mancata copertura assicurativa di cui all'art. 7;
- omessa presentazione della documentazione richiesta;
- mancata rendicontazione annuale dell'attività svolta e del Bilancio comprensivo delle spese sostenute e delle entrate percepite, quando l'omissione si protrae oltre 30 giorni dalla richiesta formale effettuata da parte dell'Amministrazione;
- destinazione degli spazi ad usi diversi da quelli consentiti;
- frode dimostrata in danno agli utenti, all'Amministrazione o ad altre associazioni, nell'ambito dell'attività oggetto di convenzione;
- accertamento da parte delle competenti Autorità di reati o contravvenzioni di natura penale a carico di persone facenti parte delle associazioni a qualunque titolo per fatti occorsi nell'ambito delle attività oggetto di convenzione;
- grave danno all'immagine dell'Amministrazione determinato dalla Associazione assegnataria e/o dalle persone facenti parte delle associazioni a qualunque titolo, fatto salvo il diritto del Comune al risarcimento dei danni subiti.

Inoltre, il Comune può risolvere la presente convenzione:

- qualora l'Associazione violi leggi, regolamenti anche comunali, ordinanze o prescrizioni delle autorità competenti;
- qualora l'Associazione venga sciolta e posta in liquidazione, ovvero si determini una sostanziale modifica nell'assetto associativo tale da far venir meno il rapporto fiduciario con il Comune.

Si conviene l'esclusione di ogni formalità legale, la risoluzione è efficace dal giorno successivo al ricevimento della comunicazione in forma scritta ad opera del Comune, fatte salve le diverse determinazioni dell'Amministrazione comunale.

### **Art. 12 - Controversie**

I rapporti tra Comune ed Associazione si svolgono ispirandosi ai principi della leale collaborazione, correttezza (art. 1175 del Codice civile), buona fede (artt. 1337 e 1366 del Codice civile).

Per qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica che dovesse insorgere in ordine alla interpretazione, esecuzione e/o risoluzione, in corso o al termine della presente convenzione, è competente il Foro di Verbania. E' esclusa la possibilità di deferimento ad arbitrato.

### **Articolo 13 – Rinvio dinamico**

Per tutto quanto qui non previsto e normato, Comune ed Associazione rinviano al Codice Civile ed alla normativa richiamata nelle premesse. Eventuali novelle legislative e regolamentari troveranno applicazione automatica, senza la necessità di provvedere ad integrazione o rettifica della presente

### **Art. 14 – Informativa del trattamento dei dati personali**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (cd "Codice Privacy") e dell'art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 I dati personali saranno trattati nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e con l'attuazione di tutte le misure di sicurezza, tecniche ed organizzative, ritenute idonee ai fini della tutela dei predetti dati e per le finalità connesse alla gestione della presente convenzione.

Il trattamento dei dati forniti dall'associazione saranno utilizzati esclusivamente per la gestione della convenzione e l'esecuzione economica-amministrativa della stessa.

Il trattamento potrà avvenire con l'utilizzo di procedura anche informatizzata, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le suddette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi e di collaborazione esterna da parte dei responsabili o incaricati del trattamento. Alla Associazione sono riconosciuti il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiedere la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

### **Art. 15 – Prevenzione della corruzione e trasparenza**

Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo n. 165/2001, l'Associazione sottoscrivendo la presente convenzione, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

L'Associazione deve provvedere a informare i propri volontari/dipendenti che sono tenuti al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013 e del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Verbania approvato con deliberazione n. 99 del Commissario straordinario con i poteri di Giunta Comunale in data 19.12.2013, pubblicato sul sito internet del Comune di Verbania a cui si rinvia. La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.

Il presente contratto é esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi art. 82 comma 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

Letto, approvato e sottoscritto.

Verbania, ....

Il Comune di Verbania

Il Dirigente

Dott.

---

L'Associazione .....

Il Presidente/Legale Rappresentante

Sig./Dott.....

---